CREDITO SCOLASTICO

PREMESSA

Il Dlgs 62/17 all'art. 26 recita "Con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'art. 9 comma 8. (riguardante le Commissioni d'esame).
Il decreto in questione tratta anche i crediti formativi all'art.12.
Il credito formativo è stato dunque eliminato dall'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 62/2017 con il quale viene riformato l'esame di Stato. Di conseguenza non ha più una sua esistenza autonoma e non può più essere necessariamente preso in considerazione dal Consiglio di classe ai fini della attribuzione dei punti aggiuntivi al minimo della fascia del credito scolastico.
A decorrere dall'a.s. 2020/2021, la messa a regime del "Curriculum dello studente" rende effettivo il totale superamento dell'istituto del credito formativo. Tutte le attività svolte fuori dalla scuola, che in precedenza contribuivano a formare il credito formativo (attività di scoutismo o volontariato, competizioni sportive, attestati culturali, esperienze professionalizzanti, etc.), vengono invece ora inserite nel "Curriculum dello studente" (Legge 107/2015, art. 1, comma 28). Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 62 infatti nel curriculum, allegato al diploma finale, vengono indicate, oltre le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività di PCTO, anche "le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico".

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabelle di attribuzione Credito scolastico

Attribuzione del **credito scolastico**: per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre per un massimo di **40 punti** a costituire il punteggio finale dell'esame di stato, così come disciplinato dal **D. Lvo 62 del 13 Aprile 2017**.

(D. Lvo 62/17)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

La legge 150 del 1° ottobre 2024 ha introdotto un'importante novità per l'attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi terze quarte e quinte nello scrutinio finale, a partire dall'a.s. 2024/2025:

- A coloro che conseguono un voto di comportamento minore o uguale a 8 sarà automaticamente attribuito il punteggio minimo spettante per la fascia in cui si colloca la media dei voti, indipendentemente dal valore della media stessa.
- Il punteggio massimo previsto per ciascuna fascia in cui si colloca la media delle valutazioni finali potrà essere attribuito solo agli studenti e alle studentesse che abbiano conseguito un voto di comportamento pari o superiore a 9.
- Il credito scolastico deve:
  - essere attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale;
  - essere espresso in numero intero;
  - tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche altri elementi, quali l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (all'interno della banda di oscillazione).

Nel rispetto di questi vincoli, spetta al Collegio dei Docenti stabilire i criteri di attribuzione del credito scolastico, valutando a quali elementi e in quale misura attribuire rilevanza.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO

CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

MEDIA DEI VOTI	MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1) Per gli studenti per i quali i consigli di classe procedono con l'elevamento del voto alla sufficienza.	Non si dà luogo all' assegnazione del massimo punteggio della banda di oscillazione, tenendo per fermo il concetto della media aritmetica utile all'assegnazione del credito scolastico. (Esempio: terzo anno, media aritmetica dopo elevamento del voto alla sufficienza da parte del C.d.C. 6,1: pur in presenza dei punti a), b), e uno dei punti c), d), e), f), g), h) del punto n°3, il C.d.C. non procede all'assegnazione del punteggio più alto della banda, in ragione dell'aiuto che il Consiglio ha fornito allo studente).
2) Media dei voti pari o superiore al valore centrale della banda di oscillazione prevista e voto di condotta pari o superiore a 9/10. (Media rispettivamente pari o maggiore di 6.5, 7.5, 8.5, 9.5)	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto nella banda di oscillazione.

3) Media dei voti inferiore al valore centrale della banda di oscillazione prevista e voto di condotta pari o superiore a 9/10.	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia se sussistono i requisiti a) e b) a)• *assiduità della frequenza scolastica;* b)• *interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;* ed almeno uno tra quelli di seguito elencati: c) *interesse e impegno nelle attività complementari ed integrative;* d) *interesse e impegno nella frequenza delle lezioni di IRC;* e) *interesse e impegno nelle attività alternative all'insegnamento di IRC;* f) *elementi conoscitivi forniti da tutor esterni del PCTO;* g)*interesse manifestato per attività di studio individuale di arricchimento culturale o disciplinare;*

Alunni con sospensione del giudizio negli scrutini di giugno	• Allo studente che consegue una valutazione in tutte le prove di recupero pari o superiore a 7/10, con voto di condotta pari o superiore a 9 ed in assenza di aiuti nello scrutinio di giugno che comportino l' elevamento alla sufficienza in qualche disciplina, il consiglio di classe assegnerà il massimo punteggio corrispondente a quello attribuito per la fascia di riferimento agli studenti in sede di scrutinio finale di giugno; • In tutti gli altri casi si attribuisce il punteggio minimo della banda.

Alunni rientranti dal percorso mobilità individuale internazionale effettuato nel quarto anno (Scrutinio di settembre del quinto anno)
Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto per la fascia corrispondente se sussistono i seguenti requisiti: - voto di condotta pari o superiore a 9/10 - la media delle discipline del percorso liceale/ITE soggette a colloquio è uguale o superiore a 7 - In caso di prove di verifica "recupero debiti trimestre": - il superamento nel colloquio e nelle prove di verifica (scritte e orali) dei debiti del trimestre deve riportare il voto di almeno 7 in ciascuna disciplina coinvolta.